



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

**Question Time**  
**VI<sup>^</sup> Comm. Finanze**  
**n. 5-05864**  
**On. Busin**

**ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante afferma che, a seguito della sentenza n. 37 del 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme di legge che consentivano di attribuire provvisoriamente incarichi dirigenziali a funzionari della III area, ai predetti funzionari non debba più essere erogata la retribuzione di risultato relativa ai periodi di svolgimento degli incarichi medesimi.

Secondo l'Onorevole interrogante, infatti, il valore retroattivo delle sentenze di incostituzionalità fa salvi solo i rapporti giuridici definiti e non anche quelli pendenti: le somme non ancora corrisposte al momento della sentenza di incostituzionalità rientrerebbero tra questi ultimi e pertanto il diritto a percepirle sarebbe stato travolto dalla pronuncia della Corte.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue

Giova osservare che l'Agenzia delle entrate si è attenuta al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato concernente la possibilità di dare esecuzione all'accordo sindacale sottoscritto in data 22 aprile 2015, avente ad oggetto l'erogazione di un acconto della retribuzione di risultato anche in favore dei funzionari destinatari di incarichi dirigenziali conferiti in base all'art. 8, comma 24, del decreto legge n. 16 del 2012, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 37 del 2015.

Nel citato parere si fa presente che allo svolgimento delle mansioni superiori consegue l'attribuzione del relativo trattamento, come chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16 febbraio 2011, n. 3814, poiché nel pubblico impiego privatizzato il divieto di

corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito con decreto legislativo n. 29 del 1993, è stato soppresso dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 387 del 1998, con efficacia retroattiva.

La portata retroattiva di detta disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'articolo 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del Legislatore di rimuovere con la disposizione correttiva una norma in contrasto con i principi costituzionali (Corte Cost. n. 236 del 1992; n. 296 del 1990; Cassazione, sez. un., n. 4063 del 2010).

Nel parere in argomento si osserva altresì che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato l'applicabilità, anche al pubblico impiego, dell'articolo 36 della Costituzione non ostando a tale riconoscimento, a norma dell'articolo 2126 c.c., l'eventuale illegittimità del provvedimento di assegnazione del dipendente a mansioni superiori rispetto a quelle della qualifica di appartenenza (Corte Cost. sent. n. 57/1989, n. 296/1990, n. 236/1992, n. 101/1995, n. 115/2003, n. 229/2003).

Le uniche ipotesi, secondo il parere reso dall'Avvocatura Generale, in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore dovrebbero essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente.

Nel parere reso l'Avvocatura conclude osservando che *“non sembra potersi negare ai funzionari incaricati di mansioni superiori dirigenziali la spettanza del diritto alla retribuzione di risultato secondo i contenuti concordati da codesta Agenzia nell'Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 22 aprile 2015, con inclusione della retribuzione di risultato nel calcolo del trattamento differenziale. Sebbene, infatti, si tratti di un elemento attributivo accessorio, e non fondamentale, della retribuzione, connesso ai diversi livelli della funzione di dirigente e al conseguimento di predeterminati obiettivi propri di quella qualifica (cfr. Cass. n. 11084 del 2007), nondimeno, la Corte di Cassazione ha precisato (cfr. Cass. civ. Sez. un. 16 febbraio 2011 n. 3814; Cass. n. 29671 del 2008) che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito*

*dall'articolo 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico; nelle differenze retributive, pertanto, può essere ricompreso il predetto emolumento accessorio".*

Infine, in merito al richiamo fatto dall'Onorevole interrogante al parere con il quale il Presidente dell'ANAC ha rilevato la responsabilità erariale connessa al conferimento di un incarico dirigenziale nullo deve precisarsi che detto parere, reso lo scorso 14 maggio, fa riferimento alle speciali situazioni di inconfiribilità degli incarichi pubblici di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Infine, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce di non aver erogato acconti per le somme spettanti a titolo di retribuzione di risultato a dirigenti di seconda fascia ovvero a funzionari destinatari in via provvisoria di incarichi dirigenziali non generali.

In esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, depositata il 17 marzo 2015 e pubblicata in G.U. il 25 marzo 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che consentivano il conferimento in via provvisoria di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali sprovvisti di qualifica dirigenziale, l'Agenzia delle dogane ha provveduto con atto n. 36047 del 25 marzo 2015 ha dichiarare la cessazione dell'efficacia di tutti gli atti di conferimento / proroga di incarichi dirigenziali che nelle disposizioni dichiarate illegittime trovavano la propria fonte di legittimazione, con decorrenza dal 26 marzo 2015.

Dalla medesima data i titolari dei predetti incarichi, non avendo più espletato le funzioni dirigenziali agli stessi in precedenza affidate, non hanno percepito il trattamento economico previsto dall'articolo 8, comma 24, del decreto legge n. 16/2012.

Lo stesso trattamento è stato pertanto corrisposto agli "ex incaricati di funzioni dirigenziali" fino al 25 marzo 2015, data limite cui si farà doverosamente riferimento anche per la quantificazione e l'erogazione delle cifre spettanti a titolo di retribuzione di risultato (anni 2013 / 2014 / 2015, limitatamente al periodo che intercorre dal 1° gennaio al 25 marzo).

Infine, si rappresenta che a parere della Ragioneria Generale dello Stato, non appare irragionevole che - a fronte di un'attività effettivamente svolta negli anni 2013 e 2014,

precedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale - venga attribuita la correlata retribuzione di risultato, anche al fine di evitare contenziosi, con verosimile soccombenza per l'amministrazione.